Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo

Istruzioni Operative

2022

Approvato dal Comitato Amministratore il 20 dicembre 2021

INDICE

Norme generali		pag. 3
Capitolo 1 - Anagrafe		
Art. 1	Iscrizioni	pag. 4
Art. 2	Fiscalità	pag. 5
Art. 3	Sospensione del rapporto di lavoro	pag. 6
Art. 4	Cessazione dell'iscrizione a Cassa Mutua Nazionale	pag. 7
Art. 5	Personale in esodo usufruendo del "Fondo di sostegno al reddito"	pag. 8
Art. 6	Rifiuto – Esclusione	pag. 9
Art. 7	Riammissione di coniuge e familiari non fiscalmente a carico	pag. 9
Art. 8	Assistenza intera vita	pag. 9
Art. 9	Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale	pag. 10
Art. 10	Modulistica	pag. 10
Art. 11	Codice della Privacy	pag. 11
Art. 12	Elenco iscritti pensionati e familiari	pag. 12
Capitolo 2 - Entrate della Cassa		pag. 13
Art. 1	Contributi 2021-Contributi Azienda	pag. 13
Art. 2	Contributi 2021-Contributi Destinatario	pag. 14
Art. 3	Modalità di versamento dei contributi -Azienda	pag. 15
Art. 4	Modalità di versamento dei contributi -Destinatario	pag. 15
Art. 5	Modalità per il rimborso dei contributi	pag. 16
Art. 6	Sito WEB e posta elettronica	pag. 19
Art. 7	Provvedimenti amministrativi	pag. 19

NORME GENERALI

Le istruzioni operative riportate qui di seguito costituiscono le norme che regolano il rapporto tra Aziende e Destinatari con la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo.

Le informazioni e le istruzioni operative contenute nel presente documento trovano applicazione dalla data della sua pubblicizzazione, sostituiscono ed annullano tutte le indicazioni fornite in precedenza.

Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Aziende e altri organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo che siano aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale e che applichino i c.c.n.l. stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA.

Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al terzo comma, alle dipendenze di aziende ed organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo e non compresi tra le Aziende di cui allo stesso terzo comma.

L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'interessato, delle norme dello Statuto, del Nomenclatore annuale delle prestazioni contenente termini e modalità delle prestazioni da fornire e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore.

Capitolo 1 - Anagrafe

Art. 1
Iscrizioni

I Destinatari della Cassa Mutua Nazionale sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, non in prova.

Le prestazioni saranno rese sin dal giorno dell'assunzione, ma non potranno essere richieste ed erogate prima del termine del periodo di prova.

Il neo-assunto può richiedere l'iscrizione del coniuge, del convivente more uxorio e di altri familiari entro il primo grado, tutti conviventi con il Destinatario e risultanti dallo stato di famiglia. Si ricorda che lo Statuto (art. 4, comma 12) della Cassa Mutua Nazionale definisce con il termine di "familiari" i parenti di primo grado del Destinatario (figli e genitori).

Non possono, quindi, essere ammessi alla Cassa Mutua Nazionale fratelli e sorelle del Destinatario perché familiari di secondo grado.

L'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del coniuge, del convivente more uxorio e di eventuali familiari può essere richiesta dal Destinatario entro 60 giorni dalla data di assunzione o dall'evento (es. data del matrimonio e/o inizio della convivenza, nascita di un figlio ecc.) pena la decadenza del diritto alla copertura per l'anno in corso.

I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio, formando un nuovo nucleo familiare, perdono i requisiti per rimanere iscritti alla Cassa Mutua Nazionale a partire dalla data dell'evento.

In caso di tardiva presentazione (oltre i 60 giorni) della richiesta, i soggetti sopra indicati potranno beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo a quello della richiesta stessa.

La richiesta si intende tardiva se pervenuta alla Cassa Mutua Nazionale dopo il termine di 60 giorni e non oltre la fine dell'anno. La Cassa Mutua Nazionale terrà conto del timbro postale di spedizione, nel caso la richiesta dovesse essere spedita alla scadenza del 60mo giorno.

Esempi esplicativi:

Caso A)
Neo-assunto il 15 febbraio 2022.
Il prestatore di lavoro subordinato assunto il 15/02/2022 deve richiedere l'iscrizione del coniuge e/o di eventuali familiari entro il sessantesimo giorno dalla data dell'assunzione, nel caso specifico entro il 16 aprile 2022.
Qualora la richiesta pervenisse alla Cassa Mutua Nazionale oltre tale data, l'iscrizione decorrerà dal 1 gennaio 2023.

Caso B)
Prestatori di lavoro in attività di servizio.
Il prestatore di lavoro in attività di servizio che contragga matrimonio od instauri una convivenza more uxorio, deve iscrivere il familiare negli stessi termini come indicato per il caso A.

Su specifica indicazione del Comitato Amministrativo, sono ammesse le seguenti eccezioni al principio di convivenza:

-i coniugi uniti da matrimonio civile o religioso;

-i figli di Destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l'altro coniuge ed i figli riconosciuti fino al compimento della maggiore età (18° anno di età), se presenti nel frontespizio del modello per la dichiarazione dei redditi del Destinatario. Successivamente alla maggiore età, possono continuare a beneficiare delle prestazioni solo se fiscalmente a carico del Destinatario;

-i figli fiscalmente a carico che, per motivi di studio, hanno una residenza diversa dal Destinatario (occorre l'attestazione di frequenza).

Dall'anno 2020 è richiesta la conferma obbligatoria del nucleo familiare iscritto alla Cassa Mutua Nazionale che potrà essere fatta attraverso il sito web www.cmn.bcc.it oppure richiedendo al Settore Anagrafe l'apposito modulo.

Qualora non si fosse provveduto alla conferma del nucleo familiare, non sarà possibile procedere con l'invio di richieste di rimborso tramite il sito web. Nel caso di inoltro cartaceo di richieste di rimborso, le stesse saranno eccezionalmente lavorate e, contestualmente sarà inviata apposita mail contenente il modulo di conferma anagrafica da compilare e rimettere alla Cassa Mutua Nazionale.

All'atto della conferma del nucleo familiare sarà richiesta l'eventuale esistenza di altri soggetti da collegare. È il caso di due destinatari in servizio, coniugati o conviventi more uxorio.

Tale collegamento viene richiesto per la corretta applicazione dei massimali del nucleo familiare previsti nel Nomenclatore delle Prestazioni Sanitarie.

Coloro che, pur avendone diritto, non risultino iscritti nel Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale, qualunque ne sia stata la causa, potranno beneficiare delle prestazioni sanitarie dal momento della regolarizzazione della posizione.

Art. 2
Fiscalità

Sono considerati familiari *non fiscalmente a carico:*

- i soggetti che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo non inferiore ai limiti di legge, ovvero:

  4.000,00 euro lordi/anno per i figli di età inferiore ai 24 anni
  2.840,51 euro lordi/anno per i figli di età superiore ai 24 anni, per i coniugi/conviventi more uxorio e gli altri familiari;

- i figli dei coniugi, tranne che per i casi di adozione;

- i coniugi, i conviventi more uxorio ed i familiari che esercitano attività di lavoro autonomo, libera professione, impresa individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito dichiarato;

- i coniugi, i conviventi more uxorio ed i familiari che conseguono redditi presso uno Stato estero o percepiscono borse di studio a vario titolo in misura superiore ad € 2.840,51.

L'iscrizione di un soggetto fiscalmente non a carico comporta l'iscrizione di tutti coloro presenti nello Stato di famiglia che si trovano nelle stesse condizioni, a meno che non siano iscritti ad altri Fondi sanitari o godano di specifiche polizze assicurative di malattia o sanitarie. In tal caso, per detti soggetti cade l'obbligo dell'iscrizione ed il Destinatario deve attestarne la condizione. Qualora in futuro per tali soggetti venisse chiesta l'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, il Destinatario dovrà documentare compiutamente le coperture sanitarie pregresse degli interessati per ottenerne l'ammissione.

Sono considerati familiari fiscalmente *a carico*:

- tutti i soggetti che hanno un reddito complessivo lordo inferiore ai limiti di legge;

- gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo;

- i figli aventi reddito derivante esclusivamente da quote di pensione di reversibilità. In tali casi sarà necessario rivolgere specifica richiesta allegando autocertificazione attestante il percepimento della pensione di reversibilità e la circostanza che non vengono percepiti altri redditi.

Familiare *non fiscalmente a carico* divenuto *a carico*:
Nel caso di coniuge e familiare, non fiscalmente a carico, nonché convivente more uxorio con reddito superiore a quello previsto per essere considerato familiare a carico, beneficiari delle prestazioni della Cassa, che, in corso d'anno, divengano familiari fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Familiare *fiscalmente a carico* divenuto *non a carico:*
Nel caso di coniuge e familiare, fiscalmente a carico, nonché convivente more uxorio con reddito inferiore a quello previsto per essere considerato familiare non a carico, beneficiari delle prestazioni della Cassa, che, in corso d'anno, divengano familiari fiscalmente non a carico, il Destinatario dovrà comunicare tempestivamente la variazione con il Mod. CMB e provvedere al versamento del relativo contributo integrativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.3
Sospensione del rapporto di lavoro

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il Destinatario rimane iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. Qualora tale sospensione sia dovuta ad incarichi pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i componenti del nucleo familiare, è stabilito un contributo annuale a carico del Destinatario equiparato all'importo previsto per i pensionati.

Art. 4
Cessazione dell'iscrizione a Cassa Mutua Nazionale

La cessazione del rapporto di lavoro determina automaticamente la perdita del requisito di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale, senza bisogno di preavviso, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della cessazione. Tale perdita del requisito coinvolge, conseguentemente, l'intero nucleo familiare che, dalla stessa data, perde il diritto alle prestazioni.

Al fine di evitare spiacevoli richieste di rifusione di prestazioni erogate illegittimamente, le Aziende sono invitate a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro con la massima tempestività.
A partire dal 1° gennaio 2022 l'Azienda ed il Destinatario, non potranno più chiedere il rimborso di eventuali ratei.

Particolarità in caso di cessazione del rapporto di lavoro:

a. passaggio del lavoratore tra due Aziende aderenti alla Cassa Mutua Nazionale senza soluzione di continuità.

In tale caso la nuova Azienda che ha assunto il lavoratore è tenuta a rimborsare, direttamente, su semplice richiesta dell'Azienda di provenienza che ha versato il contributo per l'intero anno, i ratei di quota capitaria di competenza.
La frazione di mese vale mese intero, per cui il conteggio del rateo va fatto a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio.

b. cessazione per dimissioni / licenziamento.

Con le dimissioni/licenziamento del Destinatario dall'Azienda cessa anche il rapporto con la Cassa Mutua Nazionale dalla stessa data e non si darà seguito al rimborso di eventuali ratei.

c. cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza.

Si possono verificare le seguenti circostanze:

1) l'interessato desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, l'interessato deve manifestare, per iscritto, preferibilmente a mezzo raccomandata indirizzata al Comitato Amministratore, la propria volontà di voler mantenere la qualifica di Destinatario delle prestazioni fornite dalla Cassa Mutua Nazionale anche da pensionato (la comunicazione alla Cassa Mutua Nazionale del proseguimento del rapporto deve essere effettuata con il mod. CMO). È obbligatorio ricompilare, per la nuova posizione di pensionato, il modello CMA e CMB in caso di presenza di familiari.

La comunicazione va inviata alla Cassa Mutua Nazionale entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a proprio carico, stabiliti per tale categoria di Destinatari, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto.

Il pensionato può rimanere iscritto solo come Destinatario; non può essere iscritto come coniuge o famigliare. Il pensionato ha facoltà di effettuare il versamento, anziché in unica soluzione, in due rate semestrali.

Coloro che sono andati in pensione a partire dal 1° gennaio 2008 (anche utilizzando il Fondo di Sostegno al reddito) possono continuare a beneficiare della prestazione LTC (stati di non autosufficienza) prevista per il personale in servizio, pagando un contributo volontario pari ad euro 50,00 annuali. La comunicazione di adesione va fatta tramite compilazione del modello CMO_LTC ed il relativo contributo va versato secondo le modalità illustrate al capitolo 2, Art. 4.

La mancata adesione comporta la perdita irrevocabile della prestazione prevista per il personale in servizio.

2) l'interessato non desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale.

La mancata richiesta da parte dell'interessato nei termini precedentemente indicati (60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) di rimanere Destinatario delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale costituisce, di per sé, motivo di rinuncia, anche per il futuro, ad usufruire dei benefici della Cassa.

È opportuno, per evitare eventuali successive contestazioni, che l'Azienda faccia sottoscrivere la rinuncia da parte dell'interessato.

d. decesso del Destinatario in servizio o in pensione

Nel caso di decesso del Destinatario in attività di servizio o in pensione, non si procede ad alcun rimborso di eventuali ratei.

Il coniuge/convivente more uxorio superstite ed i familiari del Destinatario, censiti nel registro anagrafico della Cassa Mutua Nazionale, continueranno a godere, singolarmente, della copertura sanitaria fino alla fine dell'anno.

Il coniuge/convivente, censito in anagrafe può rimanere iscritto e sarà parificato allo stato di pensionato con conseguente obbligo al versamento delle quote stabilite per tale categoria.

Gli altri familiari già censiti in anagrafe potranno rimanere iscritti su istanza del coniuge/convivente more uxorio sino al mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Il coniuge/convivente more uxorio è tenuto al versamento dei contributi di tali familiari.

Art. 5
Personale in esodo usufruendo del "Fondo di Sostegno al Reddito"

Coloro che, usufruendo del "Fondo di Sostegno al Reddito", terminano il rapporto di lavoro con l'Azienda di appartenenza, possono continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale.

Gli interessati saranno equiparati ai pensionati a tutti gli effetti sia normativi che contributivi.

Per l'accoglimento della richiesta è necessario presentare alla Cassa Mutua Nazionale la seguente documentazione:

a. domanda rivolta al Comitato Amministratore di conservazione dell'iscrizione. Questa può essere sostituita dai modelli anagrafici CMO, CMA e CMB indicando il nuovo status di pensionato;

b. copia dell'accordo sindacale nel quale deve essere individuata la parte tenuta al versamento dei contributi.

Art. 6
Rifiuto / Esclusione

a. In caso di rifiuto delle prestazioni da parte del Destinatario in servizio, da comunicare in forma scritta, l'Azienda è tenuta a versare ugualmente il contributo di quota capitaria ed i contributi a proprio carico in quote percentuali, sia ordinari che per la copertura LTC, alla Cassa Mutua Nazionale fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Destinatario che rifiuta le prestazioni della Cassa Mutua Nazionale non potrà più essere riammesso come beneficiario delle stesse.
Il recesso del coniuge, del convivente more uxorio o di altri familiari non fiscalmente a carico, richiesto dal Destinatario, si estende automaticamente a tutti i membri del nucleo famigliare non fiscalmente a carico.

b. L'esclusione del Destinatario dalle prestazioni è deliberata dal Comitato Amministratore a seguito di gravi inadempimenti alle Norme Regolatrici di cui all'art. 2 dello Statuto. L'esclusione può avvenire d'ufficio per coloro non in regola con il versamento del proprio contributo, senza obbligo di comunicazione all'interessato.

Il Destinatario escluso non potrà essere riammesso, per il futuro, alla Cassa Mutua Nazionale.

Art. 7
Riammissione di coniuge e familiari non fiscalmente a carico.
(Art.4, comma 6, dello Statuto)

Il Destinatario può richiedere, per una sola volta, la riammissione ai benefici della Cassa Mutua Nazionale del coniuge/convivente more uxorio e/o di altri familiari non fiscalmente a carico. In caso di riammissione, il diritto alla prestazione decorre dopo sei mesi dalla riammissione stessa.

Il contributo deve essere versato con valuta del primo giorno del mese dalla richiesta di riammissione.

La Cassa Mutua Nazionale comunicherà all'interessato l'accettazione della richiesta di riammissione dopo la verifica della documentazione richiesta (mod. CMB).

Art. 8
Assistenza intera vita

La Cassa Mutua Nazionale fornisce la propria assistenza e le prestazioni indicate nel Nomenclatore annuale durante l'intero ciclo vitale del Destinatario e dei suoi familiari, previo versamento dei contributi a suo carico stabiliti di tempo in tempo dal Comitato Amministratore.

Art. 9
Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale

La Cassa Mutua Nazionale potrà effettuare, in qualunque momento, controlli ed accertamenti circa la posizione anagrafica dei Destinatari, richiedendo eventuali certificati e documentazioni.

Qualora emergessero dubbi sulla legittimità della posizione, verranno sospese le prestazioni e sottoposto il caso al Comitato Amministratore.

Art.10
Modulistica Anagrafica

Per comunicare alla Cassa Mutua Nazionale le nuove iscrizioni o le variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno, devono essere sempre utilizzati i seguenti modelli:

Mod. CMA:
dati del Destinatario, sia dipendente che pensionato, ovvero quelli dell'eventuale coniuge superstite del Destinatario deceduto, variazioni anagrafiche (es: nuovo domicilio, telefono, e-mail, residenza, conto corrente).

Mod. CMB:
dati del coniuge o convivente more uxorio e dei familiari sia a carico che non fiscalmente a carico, variazioni anagrafiche (es: nascite, matrimoni e fiscalità).

Mod. CMP:
informativa della Cassa Mutua Nazionale all'interessato sul trattamento dei dati personali oltre al consenso scritto dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri familiari.

Mod. CMO:
comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro per collocamento in pensione o per accesso al Fondo di Sostegno al Reddito di cui al D.M. 157/2000.

Mod. CMO_LTC:
comunicazione di adesione alla prestazione LTC.

Mod. CMC:
comunicazione di cessazione rapporto di lavoro.

Mod. CMR:
comunicazione recesso coniuge/familiari.

Mod CMQ:
comunicazione disdetta assistenza sanitaria.

Tutti i modelli citati sono prelevabili dal sito della Cassa Mutua Nazionale all'indirizzo www.cmn.bcc.it.

I modelli, per avere validità ai fini del censimento anagrafico presso la Cassa Mutua Nazionale, devono essere datati e sottoscritti dal Destinatario o dal coniuge superstite.

I Destinatari che contraggono matrimonio devono allegare al modello CMB certificato di matrimonio o stato di famiglia.

Le variazioni che dovessero verificarsi in corso d'anno vanno comunicate tempestivamente, entro 60 giorni. Il Destinatario, come previsto dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, che non provvede a comunicare le variazioni intervenute nell'ambito del proprio nucleo famigliare nei termini previsti, sarà escluso dalle prestazioni e sarà tenuto al rimborso di quelle eventualmente erogate nell'anno.

ATTENZIONE - IMPORTANTE

I modelli CMA, CMB, CMP/Consenso e bonifico vanno inviati in unica soluzione.
In mancanza di uno dei suddetti moduli la posizione anagrafica non verrà aperta e di conseguenza non si procederà, in caso di richiesta, al rimborso di prestazioni fino al ricevimento di detti modelli.

Art. 11
Codice della Privacy – Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(mod. CMP Informativa e Consenso)

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento") è applicabile dal 25 maggio 2018 in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, regola e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

La Cassa Mutua Nazionale, per la particolare attività svolta a favore dei propri assistiti tratta dati sia personali che sensibili dei Destinatari e dei loro familiari.

La procedura stabilita dalla normativa richiede alcuni adempimenti, fra cui l'informativa da parte di chi tratta i dati personali e sensibili ed il consenso da parte dell'interessato al trattamento stesso.

A tale proposito è stata realizzata la modulistica necessaria composta dal mod. CMP che riguarda l'informativa della Cassa Mutua Nazionale all'interessato sul trattamento dei dati personali oltre al consenso scritto dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri famigliari, da ritornare alla Cassa Mutua Nazionale.

Una particolare attenzione va dedicata alla compilazione del mod. CMP per quanto riguarda la firma dei famigliari.

La firma che va apposta deve essere quella personale di ciascun membro della famiglia. Se sono indicati figli minori, la firma deve essere di uno dei genitori che eserciti la patria potestà. Alla maggiore età (18 anni) dei minori il mod. CMP dovrà essere ricompilato da tutti i componenti il nucleo famigliare.

La mancata trasmissione del mod. CMP può determinare il blocco dei rimborsi previsti nel Nomenclatore Annuale delle prestazioni anche in presenza di regolare versamento dei contributi.

Art. 12
Elenco iscritti, pensionati e familiari

Per operare le verifiche dell'esatta corrispondenza tra il Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale e la posizione in azienda dei Destinatari, viene trasmesso, all'inizio di ogni anno, apposito elenco degli iscritti e del relativo nucleo famigliare, se esistente.

I dati in elenco sono relativi a ciascun nominativo, Destinatari e componenti il nucleo famigliare, così come acquisiti dalle schede e dai successivi aggiornamenti fatti pervenire alla Cassa Mutua Nazionale dagli interessati direttamente o tramite l'Azienda di appartenenza.

Le Aziende dovranno fornire una conferma dell'esattezza dei nominativi dei dipendenti ed acquisire dai dipendenti stessi una conferma dei componenti il nucleo familiare.

Con l'obiettivo di privilegiare comunicazioni rapide è stato posto in essere il servizio di posta elettronica direttamente con l'ufficio anagrafe al seguente indirizzo:

anagrafe@cmn.bcc.it

In caso di discordanze, errori ed omissioni nei dati riportati in elenco si potrà procedere alla rettifica segnalando le discordanze.

Capitolo 2 - Entrate della Cassa

Le entrate della Cassa sono costituite, in via ordinaria, da:

a. contributi di quota capitaria a carico delle aziende;
b. contributi percentuali calcolati sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a carico di aziende e lavoratori;
c. contributi integrativi per i familiari non fiscalmente a carico dei Destinatari in servizio:
d. contributi cumulativi a carico dei pensionati;
e. eventuale contribuzione aggiuntiva, versata dalle aziende e dai lavoratori, per la copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa.

Art.1
Contributi 2022 - Contributi Azienda

La misura dei contributi annuali per il 2022 da versare alla Cassa Mutua Nazionale è la seguente:

a) Personale in servizio

- *Dirigenti*	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 553,00	=
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,05%	0,05%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

- *Quadri Direttivi ed Aree Professionali*	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 553,00	=
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,17%	0,13%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

b) Esodati a carico dell'ex datore di lavoro

	A carico Azienda
- Esodato	€ 696,00

Art. 2
Contributi 2022 - Contributi Destinatario

La misura dei contributi integrativi o cumulativi per l'anno 2022 a carico dei Destinatari per la eventuale ammissione alla Cassa Mutua Nazionale di coniugi, conviventi more uxorio e familiari è stata fissata, dal Comitato Amministratore, come segue:

a. Personale in servizio

Per i coniugi non fiscalmente a carico, per i familiari non fiscalmente a carico e per il convivente more uxorio con reddito tale da considerarsi non fiscalmente a carico, di Dirigenti, Quadri Direttivi ed Aree Professionali:

- Coniugi/Convivente more uxorio e famigliari	A carico del dipendente
Coniuge/Convivente more uxorio NFC	€ 300,00
Famigliare NFC	€ 360,00

b. Pensionati

	A carico del pensionato
- Pensionato	€ 696,00

Per i coniugi, per i familiari e per i conviventi more uxorio del Destinatario pensionato:

- Coniuge e familiari del pensionato	A carico del pensionato
Coniuge/Convivente more uxorio fiscalmente a carico	€ 66,00
Coniuge/Convivente more uxorio non fiscalmente a carico	€ 300,00
Famigliare fiscalmente a carico	€ 105,60
Famigliare non fiscalmente a carico	€ 360,00
Copertura LTC	€ 50,00

Art.3
Modalità di versamento dei contributi-Azienda

Dal mese di gennaio del 2013, per tutto il personale dipendente è possibile trasmettere l'evidenza dei contributi da versare, unitamente ai dati anagrafici, utilizzando un flusso elettronico. In questo caso, sarà necessario trasmettere il mod. CMVF per l'autorizzazione, sino a revoca, dell'addebito in conto.

Occorre ricordare che:

- La frazione di mese va sempre conteggiata come mese intero;
- Disposizioni trasmesse con documentazione difforme a quella predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale saranno respinte;
- Il conteggio dei contributi di quota percentuale va fatto sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- L'invio del modello di versamento con indicazione dei contributi sia a carico Azienda che integrativi (per coniuge, familiari e convivente more uxorio) a carico del Destinatario va effettuato entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno per dare un regolare avvio alle liquidazioni dell'anno stesso.

Le Aziende che non utilizzano il "flusso elettronico" per il versamento dei contributi, devono compilare i seguenti modelli:

CMV1: versamento quota fissa personale in servizio
CMV2: versamento quota percentuale personale in servizio
CMV3: versamento quota fissa pensionati

Tutti i modelli citati sono prelevabili dal sito della Cassa Mutua Nazionale all'indirizzo www.cmn.bcc.it

Art.4
Modalità di versamento dei contributi-Destinatario

Dalla metà dell'anno 2020, è stata avviata la possibilità di versare le quote utilizzando la procedura RID. La relativa adesione potrà essere fatta attraverso il sito web della Cassa Mutua Nazionale ovvero richiedendo al settore anagrafe (anagrafe@cmn.bcc.it) il modulo da compilare.

In alternativa al sistema RID, i pensionati potranno versare i contributi a proprio carico tramite la precedente azienda di appartenenza oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Cassa Mutua Nazionale intrattiene presso l'ICCREA BANCA

IT 36 U 08000 03200 000800020504

Se il contributo a carico del pensionato dovesse avere decorrenza in corso d'anno, la valuta è quella del 1° giorno del mese di decorrenza.

È da tener presente che la frazione di mese va considerata mese intero.

Il pensionato che non comunica, con lettera raccomandata, indirizzata al Comitato Amministratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a suo totale carico, la propria volontà di

rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, perde la qualifica di Destinatario delle prestazioni della Cassa stessa.

I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua Nazionale in un'unica soluzione o in due rate semestrali di eguale misura, la seconda con valuta 01/07/2022.

Qualora, entro 60 giorni da tale scadenza, non avesse provveduto al bonifico, la Cassa Mutua Nazionale interromperà l'erogazione dei rimborsi.

Art. 5
Modalità per il rimborso di contributi

La procedura per la richiesta di eventuali rimborsi di contributi prevede i seguenti casi:

a. rimborso di quote capitarie dovuto ad errori materiali o errate comunicazioni dell'Azienda:

   I rimborsi dovuti a doppi versamenti od errori per inesatte comunicazioni da parte delle Aziende interessate o del Destinatario verranno soddisfatti all'atto del loro riscontro, con valuta giorno operazione, previo formale richiesta.

b. rimborso periodo di prova:

   nel caso in cui il lavoratore non dovesse essere confermato al termine del periodo di prova, l'azienda potrà richiedere il rimborso dell'intera quota capitaria versata utilizzando il mod. CMC - mancato superamento del periodo di prova -
   Il lavoratore interessato non avrà diritto ad alcuna prestazione

Contributi annuali 2022

Specchietto riepilogativo			
Destinatari in servizio			
Tipologia del Contributo	Categoria	Data Valuta	Importo
Quota Fissa	Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali	01/01/2022	€ 553,00 € 553,00 € 553,00
Quota Percentuale (*)	Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali	Ultimo giorno di ogni mese	0,10% 0,30% 0,30%
Quota Percentuale (**)	Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali	Ultimo giorno di ogni mese	0,20% 0,20% 0,20%
Contributi integrativi	Coniugi NFC Conviventi more uxorio NFC Famigliari NFC	01/01/2022	€ 300,00 € 300,00 € 360,00
(*) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,30%, di cui lo 0,17% a carico delle aziende e lo 0,13% a carico dei lavoratori (Quadri direttivi ed Aree professionali), mentre per i Dirigenti rimane invariato (0,05% carico Azienda e 0,05% carico Dirigente), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. (**) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,20%, di cui lo 0,15% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.			

Destinatari in quiescenza			
Tipologia del Contributo	Categoria	Data Valuta	Importo
Contributi cumulativi	Pensionati Coniugi FC Conviventi more uxorio FC Famigliari FC Coniugi NFC Conviventi more uxorio NFC Famigliari NFC	Vedi nota (**)	€ 696,00 € 66,00 € 66,00 € 105,60 € 300,00 € 300,00 € 360,00
(**) I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua Nazionale in un'unica soluzione o in due rate semestrali di eguale misura, la seconda con valuta 01/07/2022.			

Ratei dei contributi in quota fissa per i Destinatari in servizio						
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
Dirigenti / Quadri direttivi / Aree Professionali	553,00	506,90	460,80	414,70	368,70	322,60
Con/Conv. NFC	300,00	275,00	250,00	225,00	200,00	175,00
Famigliari NFC	360,00	330,00	300,00	270,00	240,00	210,00
	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Dirigenti / Quadri Direttivi / Aree Professionali	276,50	230,40	184,30	138,20	92,15	46,10
Con/Conv. NFC	150,00	125,00	100,00	75,00	50,00	25,00
Famigliari NFC	180,00	150,00	120,00	90,00	60,00	30,00

Ratei dei contributi per i Destinatari in quiescenza						
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
Pensionato	696,00	638,00	580,00	522,00	464,00	406,00
Con./Conv. FC	66,00	60,50	55,00	49,50	44,00	38,50
Famigliari FC	105,60	96,80	88,00	79,20	70,40	61,60
Con./Conv. NFC	300,00	275,00	250,00	225,00	200,00	175,00
Famigliari NFC	360,00	330,00	300,00	270,00	240,00	210,00
	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pensionato	348,00	290,00	232,00	174,00	116,00	58,00
Con./Conv. FC	33,00	27,50	22,00	16,50	11,00	5,50
Famigliari FC	52,80	44,00	35,20	26,40	17,60	8,80
Con./Conv. NFC	150,00	125,00	100,00	75,00	50,00	25,00
Famigliari NFC	180,00	150,00	120,00	90,00	60,00	30,00

Ratei contributo LTC	
Gennaio	50,00€
Febbraio	45,87€
Marzo	41,70€
Aprile	37,53€
Maggio	33,36€
Giugno	29,19€
Luglio	25,00€
Agosto	20,85€
Settembre	16,68€
Ottobre	12,51€
Novembre	8,34€
Dicembre	4,17€

Art.6
Sito WEB e posta elettronica

Ogni Destinatario può consultare il sito WEB della Cassa Mutua Nazionale visibile al seguente indirizzo:

WWW.CMN.BCC.IT

La registrazione all'area riservata consente di accedere alla propria posizione assicurativa, di scaricare la modulistica e restare aggiornati sulle ultime news e sui servizi.

Art.7
Provvedimenti amministrativi

Il mancato rispetto delle norme statutarie, delle presenti istruzioni operative e del Nomenclatore annuale delle prestazioni, nonché eventuali irregolarità o manomissioni riscontrate nella documentazione presentata per il rimborso, verranno sanzionate dal Comitato Amministratore in applicazione della norma prevista dall'art. 3 dello statuto, comma 10, terzo alinea, sempre che non si debba procedere altrimenti per i casi più gravi. Nel caso di sospensioni temporanee deliberate dal Comitato Amministratore, il contributo alla Cassa Mutua Nazionale deve essere egualmente versato.